

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2016/C 445/02)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

Alla pagina 120 il testo della nota esplicativa alla NC per le sottovoci «**2707 99 11 e 2707 99 19 Oli greggi**» è sostituito dal seguente:

«2707 99 11 Oli greggi**e**

2707 99 19 Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici. Tra i prodotti che rientrano in queste sottovoci vi sono:

1. i prodotti provenienti dalla distillazione primaria di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura. I catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura sono prodotti generalmente nelle cokerie metallurgiche a una temperatura superiore a 900 gradi Celsius. I prodotti provenienti dalla distillazione di questi catrami contengono non soltanto idrocarburi tra i quali predominano in peso gli idrocarburi aromatici, ma anche composti azotati, ossigenati o solforati e, nella maggior parte dei casi, impurità. Generalmente, questi prodotti devono subire ulteriori trattamenti prima di essere utilizzati;
2. i prodotti di debenzotaggio dopo lavaggio del gas proveniente dalla cokificazione del carbon fossile e
3. i prodotti ottenuti dalla pirolisi di pneumatici usati o di altri rifiuti di gomma e di plastica non ulteriormente trattati.

I prodotti in cui i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici non rientrano in queste sottovoci se sono residui della distillazione atmosferica o sottovuoto di petrolio greggio o combustibili marini. Questi prodotti rientrano nella sottovoce 2707 99 99.

Si devono considerare «analoghi» ai fini della voce 2707 i prodotti che presentano una composizione simile a quella dei prodotti di cui al precedente punto 1.

Tuttavia, essi possono contenere una percentuale più alta di idrocarburi alifatici e naftenici, come pure di prodotti fenolici, ed una percentuale meno elevata di idrocarburi aromatici polinucleari rispetto ai prodotti di cui al precedente punto 1.»

Alla pagina 122 nella nota esplicativa alla NC per le sottovoci «**2707 99 91 e 2707 99 99 altri**» dopo il testo esistente è inserito il seguente punto 4:

«4. I residui di distillazione (atmosfera e sottovuoto) di petrolio greggio e combustibili marini in cui i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (determinati secondo il metodo descritto nell'allegato A del presente capitolo) che presentano le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- a) secondo il metodo EN ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) meno del 65 % del volume (comprese le perdite) distilla a 250 gradi Celsius;
- b) il punto finale di distillazione è superiore a 315 gradi Celsius.

Secondo il metodo EN ISO 12185 la densità di tali residui può essere generalmente inferiore a 1 g/cm³ a 15 gradi Celsius.

Tali residui possono essere destinati a subire un trattamento specifico.»

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.